II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 ottobre 1998

recante modificazione della decisione 98/256/CE del Consiglio, riguardo a talune misure d'emergenza in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina

[notificata con il numero C(1998) 2974]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/564/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili agli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno [1], modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE [2], in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando che la decisione 98/256/CE del Consiglio, del 16 marzo 1998, che stabilisce misure d'emergenza in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina, modifica la decisione 94/474/CE e abroga la decisione 96/239/CE [3], si applica a decorrere dal 15 aprile 1998, data di notificazione agli Stati membri;

considerando che è opportuno consentire l'invio di materiali dal Regno Unito a laboratori ufficialmente riconosciuti di altri Stati membri o di paesi terzi per fini di ricerca, in particolare per la definizione di prove finalizzate alla diagnosi della encefalopatia spongiforme bovina (BSE);

considerando che le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 98/256/CE è così modificata:

1) All'articolo 4, paragrafo 1, è aggiunta la lettera c) seguente:

   «c) materiali, spediti dalla Veterinary Laboratory Agency di Weybridge a istitui ufficialmente riconosciuti, ottenuti da bovini macellati nel Regno Unito e destinati ad essere utilizzati per fini di ricerca riguardanti la BSE e le prove per la diagnosi della BSE.»

2) All'articolo 4, paragrafo 2, dopo i termini «paragrafo 1» sono inseriti i termini «lettere a) e b)».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13.
[2] GU L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.
[3] GU L 113 del 15. 4. 1998, pag. 32.